

**OGGETTO: GESTIONE SEPARATA INPS
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2016**

L'art. 2, comma 57, della legge n. 92/2012 (*) dispone che, per i **soggetti iscritti in via esclusiva alla "Gestione separata" dell'INPS** (di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95), **l'aliquota contributiva e di computo è elevata per l'anno 2016 al 31 %** (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 15 e n. 14 del 2012).

L'art. 1, comma 203, della legge (di Stabilità 2016) n. 208/2015 (**) ha confermato per i **lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**, iscritti alla **"Gestione separata" INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati**, l'aliquota contributiva (di cui all'art. 1, comma 79, della legge n. 247/2007), al **27 % anche per l'anno 2016**.

Ai sensi dell'art. 1, comma 79, della legge n. 247/2007 (***), per i **soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie**, l'aliquota per il 2016 è pari, invece, al **24 %**.

Per gli iscritti che **non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria è confermata l'ulteriore aliquota contributiva**, istituita dall'art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, **per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale: tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 %** (messaggio INPS n. 27090/2007, riportato su API INDUSTRIA NOTIZIE n. 27/2007).

Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla "Gestione separata" per l'anno 2016 sono complessivamente fissate come segue:

Liberi Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	31,72% (31,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24 %

Ripartizione dell'onere contributivo

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Si rammenta che:

- il versamento dei contributi deve essere eseguito dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico;
- per i professionisti iscritti alla "Gestione separata", l'onere contributivo è tutto a carico degli stessi e il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2015, primo e secondo acconto 2016).

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2016

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis, del d.P.R. n. 917/1986 ("Testo unico delle imposte sui redditi" - Tuir), i cui compensi, ai sensi dell'art. 34 della legge n. 342/2000, sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto del 1° comma dell'art. 51 del Tuir, in base al quale le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).

Da ciò consegue che sui compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2016 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2015 (23,50 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 30,72 per cento per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria).

Massimale annuo di reddito

Le predette **aliquote del 24, 27,72 e 31,72 % sono applicabili**, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla "Gestione separata" **fino al raggiungimento massimale di reddito** previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/95, che, per l'anno 2016, è di € **100.324,00**.

Minimale - Accredito contributivo

Per quanto concerne **l'accredito dei contributi**, basato sul minimale di reddito di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, per l'anno 2016 detto **minimale** è pari a € **15.548,00**.

Pertanto, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 24 % avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando le aliquote maggiori avranno l'accredito con un contributo annuale pari a:

- € 4.309,91 (di cui € 4.197,96 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l'aliquota del 27,72 per cento;
- € 4.931,83 (di cui € 4.819,88 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 31,72 per cento.

Reddito minimo annuo	Aliquota	Contributo minimo annuo
€ 15.548,00	24%	€ 3.731,52
€ 15.548,00	27,72 %	€ 4.309,91 (IVS 4.197,96)
€ 15.548,00	31,72 %	€ 4.931,83 (IVS 4.819,88)

Qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non fosse raggiunto, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (art. 2, comma 29, legge n. 335/95).

(*) Art. 2, comma 57, legge n. 92/2012

All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018».

() Art. 1, comma 203, legge n. 208/2015**

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016.

(*) Art. 1, comma 79, ultimo periodo, legge n. 247/2007**

Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 20 per cento per l'anno 2013, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016.